

<p style="text-align: center;">Rassegna trimestrale delle pronunce della Corte costituzionale in materia penale (aprile – giugno 2010)</p>

SOMMARIO

1. LE DECISIONI IN MATERIA SOSTANZIALE

1.1. La legislazione penale speciale: a)- *Codice della strada*

2. LE DECISIONI IN MATERIA PROCESSUALE

2.1. Soggetti: a)- *Giudice: giurisdizione del giudice italiano;* b)- *Giudice: incompatibilità.*

2.2. Prove: a)- *Tabulati telefonici.*

2.3. Il giudizio: a)- *Decisione.*

2.4. Procedimenti speciali: a)- *Giudizio abbreviato e contestazioni suppletive;* b)- *Giudizio direttissimo.*

2.5. Processo innanzi al giudice di pace: a)- *Inapplicabilità di sanzioni sostitutive della reclusione per ingiustificata inosservanza dell'obbligo di permanenza domiciliare.*

2.6. Esecuzione: a)- *Misure alternative alla detenzione e preclusione per taluni reati.*

2.7. Spese di giustizia: a)- *Patrocinio a spese dello Stato;* b)- *Opposizione al decreto di liquidazione di compensi.*

2.8. Rapporti giurisdizionali con Autorità straniere: a)- *Mandato di arresto europeo.*

1. LE DECISIONI IN MATERIA SOSTANZIALE

1.1. La legislazione penale speciale

a)- *Codice della Strada*

Con la **sentenza n. 196 del 4 giugno 2010** la Corte ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale**, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale», dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7 CEDU.

Il giudizio ha riguardato la disposizione che impone la confisca del veicolo condotto dall'autore della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, il cui rinvio alla disciplina della confisca obbligatoria prevista dal codice penale era per il giudice rimettente in

contrasto con il succitato parametro costituzionale, imponendo la classificazione dell'ablazione come misura di sicurezza patrimoniale e, conseguentemente, la sua applicazione retroattiva a dispetto del suo contenuto genuinamente sanzionatorio.

In proposito la Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile l'eccezione anche sotto il profilo della violazione dell'art. 7 CEDU («*Nessuna pena senza legge*») attraverso il parametro interposto dell'art. 117 Cost., ricordando come la giurisprudenza di legittimità abbia pressoché unanimemente accolto la qualificazione della confisca del veicolo come misura di sicurezza patrimoniale (v. in questo senso tra le tante **sez. 4^a, 3 aprile 2009 n. 38179, Meschieri, rv. 245307**; **sez. 4^a, 4 giugno 2009 n. 32932, Simioni, rv. 244977**; **sez. 4^a, 27 gennaio 2009 n. 9986, Favè, rv. 243297** ; **sez. 4^a, 6 maggio 2009 n. 24015, Di Tucci, rv. 244220**; **sez. fer., 28 agosto 2008 n. 36822, Simmerle, rv, 241269**). Circostanza, questa, che impediva al giudice rimettente di formulare soluzioni interpretative in grado di armonizzare il dato normativo con il dettato della disposizione convenzionale, così come, ad esempio, avvenuto con riguardo alla confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter c.p., di cui il diritto vivente e lo stesso giudice delle leggi hanno costantemente riconosciuto la natura sanzionatoria.

Nel merito della questione la Corte, ribadendo che le misure di sicurezza si applicano anche all'autore di fatti commessi prima della loro introduzione, fa innanzi tutto propri i rilievi espressi dalla dottrina sulla necessità del controllo sulla corrispondenza non solo nominalistica, ma anche contenutistica, alla natura spiccatamente preventiva di tali strumenti. Ciò, al fine di impedire che risposte di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto, si prestino ad essere qualificate come misure di sicurezza, con la conseguenza di eludere il principio di irretroattività valido per le pene.

E il giudice delle leggi rileva che analoga preoccupazione è alla base degli orientamenti formati nella giurisprudenza della Corte EDU in merito alla necessità di verificare, indipendentemente dalla formale qualificazione delle medesime, l'effettiva natura delle misure repressive adottate dai legislatori nazionali, al fine di garantire che tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo siano soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto.

Sulla base di questa premessa la Corte ha quindi affermato che la confisca prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada presenta natura sanzionatoria e meramente repressiva, osservando come la stessa non sia idonea a prevenire il pericolo che l'autore del reato si ponga alla guida di altri veicoli e come debba essere applicata anche nei casi (come quello del veicolo incidentato e inutilizzabile) in cui essa non esplica nemmeno alcun effetto preventivo con riguardo al veicolo condotto al momento della commissione del reato (e in proposito i giudici delle leggi hanno altresì richiamato la propria giurisprudenza relativa alla confisca dei ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere reati – misura prevista dall'art. 213, comma 2-*sexies* cod. strada – di cui pure la Corte aveva riconosciuto la natura di sanzione: sentenza n. 345 del 2007).

Conclusivamente, la sentenza n. 196 ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella sola parte in cui dispone la confisca «ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale», riconoscendo che soltanto da tale inciso deriva l'applicazione retroattiva della confisca del veicolo. In tal senso dunque la misura rimane in vigore, ma una volta riconosciuta la sua natura sanzionatoria, ne rimane preclusa l'applicazione ai fatti commessi anteriormente alla sua applicazione.

2. LE DECISIONI IN MATERIA PROCESSUALE

2.1. Soggetti

a)- *Giudice: giurisdizione.*

La Corte costituzionale si è dovuta occupare, in sede di giudizio principale, di un ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal G.i.p. del tribunale di Firenze – che procedeva per diffamazione aggravata contro un senatore e un parlamentare europeo – nei confronti del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, i quali avevano stabilito di difendere le immunità e i privilegi dei rispettivi membri, sul rilievo che essi avrebbero espresso opinioni nell'esercizio delle proprie funzioni.

Con **ordinanza 13 maggio 2010 n. 174** la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto con riferimento alla prima istituzione, contenendo esso, come previsto dall'art. 24 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia «l'esposizione delle ragioni di conflitto» (avendo il ricorrente denunciato la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, ad opera della deliberazione del Senato della Repubblica, secondo la quale i fatti per i quali è pendente il procedimento penale sarebbero insindacabili in applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione), sia «l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia», concludendo che esiste la materia del conflitto.

Contestualmente lo ha dichiarato inammissibile nei confronti del Parlamento europeo, dal momento che questo non può essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto rappresenta una «istituzione dell'Unione», che, al pari di ogni altra istituzione europea, a norma dell'art. 13.2 del Trattato sull'Unione europea, «agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste», mentre la giurisdizione costituzionale sui conflitti è determinata in relazione alla natura dei soggetti in conflitto e delle loro competenze, la cui integrità essi difendono, costituendo il giudizio per conflitto di attribuzione una garanzia dell'ordine costituzionale delle competenze.

Peraltro, la Corte ha osservato che, come risulta dalla giurisprudenza comunitaria, poiché manca nella disposizione dell'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee qualsiasi rinvio ai diritti nazionali, la portata di tale immunità deve essere determinata unicamente sulla scorta del diritto comunitario, fermo restando che la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'immunità rientra «nella competenza esclusiva dei giudici nazionali chiamati ad applicare tale disposizione», salva la facoltà di questi ultimi di «adire la Corte ai sensi dell'art. 234 CE in merito all'interpretazione di tale articolo del Protocollo» (così Corte di giustizia delle Comunità europee 21 ottobre 2008, cause riunite C-200/07 e C-201/07, punti 26 e 32-34).

D'altra parte, secondo la richiamata giurisprudenza comunitaria, una decisione di difesa delle immunità, adottata sulla base del regolamento interno del Parlamento europeo («atto di organizzazione interna, inidoneo come tale a istituire a favore del Parlamento competenze che non siano espressamente riconosciute da un atto normativo, nella fattispecie dal Protocollo»), costituisce «un parere sprovvisto di effetti vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali», per quanto anch'esse tenute all'«obbligo di leale cooperazione» (Corte di giustizia delle Comunità europee 21 ottobre 2008, *cit.*, punti 38, 39 e 41).

Nei limiti sopra indicati, la Consulta ha precisato – a quanto consta per la prima volta – i poteri e i limiti della giurisdizione penale nei confronti di deputati del Parlamento europeo.

b)- Giudice: incompatibilità.

Con **sentenza 14 maggio 2010 n. 177** è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice monocratico – che, investito del giudizio direttissimo, all'esito della convalida dell'arresto e della decisione sulla misura cautelare personale, abbia qualificato più gravemente il fatto contestato, spogliandosi così del procedimento e rimettendolo alla cognizione del competente giudice in composizione collegiale – a far parte di tale collegio.

Nella specie, il tribunale collegiale della Spezia era chiamato a giudicare una rapina impropria attribuita a soggetti tratti a giudizio direttissimo per furto aggravato dinanzi al tribunale in composizione monocratica che, convalidato l'arresto, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere e, qualificato più gravemente il fatto (cioè non più furto aggravato in concorso, ma rapina impropria aggravata in concorso), aveva declinato la competenza in favore del tribunale in composizione collegiale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quest'ultimo aveva disposto che si procedesse a giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati, i quali erano stati presentati dinanzi al tribunale collegiale, del quale faceva parte anche il giudice monocratico-persona fisica avanti al quale si era tenuto il primo giudizio direttissimo nella fase della convalida e dell'applicazione di misure cautelari.

Le ragioni sulle quali si fonda la dichiarazione di non fondatezza della questione sono identificabili soprattutto nell'affermazione che la più grave qualificazione giuridica del fatto, effettuata in sede di udienza di convalida, in quanto posta in essere allo stato degli atti, si risolve in un giudizio astratto delle risultanze processuali che non implica «valutazioni contenutistiche della consistenza dell'ipotesi accusatoria», con la conseguenza che, non riguardando esse il merito dell'accusa, non può configurarsi alcuna menomazione dell'imparzialità del giudice.

2.2. Prove

a)- Tabulati telefonici.

La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondati due ricorsi per conflitto di attribuzioni, ha ulteriormente precisato i confini dei poteri del Parlamento di negare l'autorizzazione agli atti d'indagine nei confronti dei propri membri idonei ad incidere sulla libertà e l'indipendenza della funzione parlamentare.

In proposito la **sentenza 28 maggio 2010 n. 188**, ha ribadito come la legge n. 140 del 2003 riservi all'autorità giudiziaria la valutazione sulla necessità del compimento nei confronti del parlamentare tanto degli atti diretti d'indagine (artt. 4 e 5), quanto di quelli indiretti (art. 6). Tale valutazione, precisa il giudice delle leggi, deve peraltro essere commisurata anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare e non coincide con quella di decisività della prova, requisito non imposto dalla legge menzionata. Ma la Corte sottolinea inoltre che l'autorità giudiziaria è soprattutto tenuta a dare adeguato conto, nella richiesta di autorizzazione indirizzata al Parlamento, delle ragioni che connotano il requisito di necessità, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità

costituzionale. Ed è dunque prerogativa di quest'ultima, senza per questo esorbitare dai propri poteri, negare l'autorizzazione qualora la richiesta non espliciti tali ragioni. Nel caso di specie – relativo all'autorizzazione all'acquisizione sia dei tabulati relativi all'utenza di un senatore, sia di quelli relativi all'utenza di un terzo che aveva contattato telefonicamente il parlamentare – il richiedente si era limitato a evidenziare la pertinenza dei mezzi di prova, sottraendosi alla valutazione sulla loro effettiva necessità e obiettando poi, in sede di ricorso, l'impossibilità di provvedere *a priori* a tale valutazione con riguardo all'acquisizione di tabulati telefonici. La Corte ha ritenuto inconsistente tale obiezione, sottolineando che la valutazione di necessità, in genere, è sempre aprioristica, rispetto ad un mezzo di prova, ma è pur sempre formulabile in relazione alla specifica attitudine probatoria dell'atto.

2.3. Il giudizio

a)- Decisione.

La Corte con **sentenza n. 205 del 10 giugno 2010** ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli art. 3, 101 e 111 Cost., dell'art. 525, comma 2, c.p.p., nella parte in cui prevede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.

In motivazione il giudice delle leggi, richiamando la propria giurisprudenza (sentenze n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004, n. 73 del 2003, n. 59 del 2002, nn. 431 e 399 del 2001), ha ribadito che il principio di immediatezza costituisce una garanzia del processo equo ed è diretta emanazione del diritto dell'imputato di confrontarsi con i testimoni in presenza del giudice, dovendosi ritenere, come anche chiarito dalla CorteEDU con riguardo all'art. 6, par. 3, lett.) della CEDU (v. sentenza 27 settembre 2007, Reiner vs. Romania; sentenza 30 novembre 2006, Brecu vs. Romania; sentenza 10 febbraio 2005 Graviano vs. Italia; sentenza 3 dicembre 2003, Milan vs. Italia; sentenza 9 luglio 2002, P.K. vs. Finlandia), che tale diritto implichi la possibilità che il contraddittorio avvenga dinanzi allo stesso giudice chiamato a decidere sul merito delle accuse, in modo da consentire a quest'ultimo, attraverso la diretta percezione della prova dichiarativa nel momento della sua formazione, di coglierne anche i connotati espressivi di carattere non verbale, non replicabili attraverso la lettura del relativo verbale. È pertanto tutt'altro che irragionevole la disciplina che impone di ripetere l'assunzione della prova in caso di mutamento della persona fisica del giudice qualora le parti non prestino acquiescenza, come nel loro diritto, all'acquisizione della prova come precedentemente assunta attraverso la lettura del relativo verbale.

2.4. Procedimenti speciali

a)- Giudizio abbreviato e contestazioni suppletive.

Con **sentenza 16 aprile 2010 n. 140** la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce nella parte in cui, nel giudizio abbreviato, non consentono al pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (*id est*, reati in concorso formale o in

continuazione con quelli per cui si procede) «anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di atti e circostanze già in atti e noti all'imputato».

A fondamento delle censure mosse alle citate disposizioni, il giudice *a quo* aveva osservato che, argomentando da alcune pronunce della Corte di cassazione rese in tema di modifica dell'imputazione nel giudizio abbreviato, si dovrebbe ritenere che, una volta disposta dal giudice un'integrazione probatoria – e indipendentemente dal suo effettivo espletamento – il pubblico ministero sarebbe abilitato a procedere alla contestazione suppletiva di reati in continuazione o concorso formale con quelli per cui si procede, non solo in rapporto a nuovi elementi emersi a seguito dell'integrazione probatoria (che potrebbe non essere neppure attuata), ma anche sulla base di circostanze già risultanti dagli atti e, dunque, note all'imputato al momento della formulazione della richiesta di giudizio abbreviato.

Difatti, sarebbe del tutto incongruo e contrario agli evocati parametri costituzionali non permettere la contestazione suppletiva anche quando una integrazione probatoria non sia stata «formalmente disposta» dal giudice: trattandosi di situazione che non presenta elementi differenziali di rilievo rispetto a quella della contestazione suppletiva basata su circostanze già in atti, e non su nuove risultanze probatorie, in presenza di una integrazione probatoria disposta, quantunque non attuata, dato che pure in tal caso la necessità di integrare l'imputazione sorge a seguito di un'omissione del pubblico ministero.

La Corte non ha condiviso i dubbi del giudice rimettente, osservando che la facoltà accordata al p.m. di procedere a nuove contestazioni è circoscritta ai casi di modificazione della base cognitiva a seguito dell'attivazione dei meccanismi di integrazione probatoria ed è controbilanciata dal riconoscimento, in pari tempo, all'imputato – quando si tratti delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, c.p.p. (fatto diverso, reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *b*, o circostanza aggravante) – la facoltà di chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, o, in alternativa, l'ammissione di nuove prove.

Da tale quadro emerge che le eccezioni introdotte restano strettamente legate alle fattispecie che le giustificano: e cioè che il pubblico ministero può effettuare le nuove contestazioni solo quando affiora la necessità di adattare l'imputazione a nuove risultanze processuali, scaturenti da iniziative probatorie assunte nell'ambito del rito alternativo; rimanendo con ciò escluso che dette iniziative – tanto più se rimaste «prive di seguito» – possano rappresentare una patente di legittimazione per rivalutare, a scopo di ampliamento dell'accusa, elementi già acquisiti in precedenza e, fino a quel momento, non posti ad oggetto di azione penale.

b)- Giudizio direttissimo.

La Corte con **sentenza n. 229 del 24 giugno 2010** ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – dell'art. 449, comma 4, c.p.p., nella parte in cui non prevede, nel caso in cui l'arresto sia già stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari, che il giudice investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero. Il giudice delle leggi, ribadito che il legislatore nella configurazione degli istituti processuali è titolare di un'ampia discrezionalità incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, ha escluso alcuna anomalia nell'assetto del giudizio direttissimo disciplinato dalla norma impugnata, sottolineando come il sindacato sulla legittimità della già avvenuta convalida è garantito dalla possibilità di impugnare il relativo provvedimento *ex art.* 391, comma 4, c.p.p., nel mentre né il diritto di difesa, né quello a un

processo equo impongono (per consolidata giurisprudenza costituzionale) che il procedimento conosca necessariamente “più stati” – ma solo che, quando più fasi processuali siano stabilite dalla legge, non ve ne sia alcuna nella quale la difesa sia preclusa – ovvero che sia configurabile un interesse dell’imputato, costituzionalmente protetto, a che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in una fase anteriore al dibattimento.

2.5. Processo innanzi al giudice di pace

a)- Inapplicabilità di sanzioni sostitutive della reclusione per l’ingiustificata inosservanza dell’obbligo di permanenza domiciliare.

Con **sentenza 6 maggio 2010 n. 157** la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (contenente disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) sollevata, con riferimento all’art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, nella parte in cui preclude, quanto alla pena della reclusione inflitta per i reati previsti dai due commi precedenti (ingiustificata inosservanza dell’obbligo di permanenza domiciliare o di svolgimento del lavoro di pubblica utilità), l’applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Le ragioni alle quali il giudice *a quo* aveva sostanzialmente affidato le sue censure (disparità di trattamento rispetto al più grave reato di evasione, anche in riferimento alla detenzione domiciliare, la pena inflitta per il quale non è oggi esclusa dalla sostituzione) non sono state condivise dal giudice delle leggi, sul rilievo della non irragionevolezza della scelta legislativa, intesa a conferire effettività alle sanzioni cosiddette «paradetentive» previste per i reati di competenza del giudice di pace, ad integrare i quali, peraltro, non basta una qualsiasi violazione delle prescrizioni connesse all’esecuzione delle citate sanzioni, ma è anche richiesto che non ricorra un «giusto motivo» per il comportamento trasgressivo, che esclude la rilevanza penale del medesimo, assicurando in tal modo un’area di non punibilità più ampia di quella derivante dalle esimenti a carattere generale.

In definitiva, secondo la Consulta, la norma censurata non sarebbe irragionevole per i profili denunciati in quanto bilancia, con il divieto di conversione della pena per i trasgressori degli obblighi nascenti da pene «paradetentive», l’impossibilità di aggravare il trattamento concernente la sanzione originariamente irrogata, come invece è previsto per le fattispecie evocate in comparazione, riguardo alle quali il comportamento trasgressivo incontra una doppia risposta sanzionatoria: la qual cosa giustifica la possibilità che per la seconda delle risposte in questione, cioè la pena irrogata per la trasgressione, possa eventualmente essere applicata una sanzione sostitutiva, secondo la disciplina generale dei reati che comportano pene detentive brevi.

La ritenuta non assimilabilità dei diversi sistemi punitivi, ispirati a logiche in parte differenti, non consente, dunque, secondo la Consulta, la configurabilità di una violazione dell’art. 3 Cost.

2.6. Esecuzione

a)- Misure alternative alla detenzione e preclusione per taluni reati.

Con **ordinanza 6 maggio 2010 n. 162** la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* che dubitava della compatibilità con l'art. 27 Cost. dell'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), secondo il quale anche i condannati per il delitto di cui all'art. 609-*quater*, primo comma, c.p. rientrano tra coloro che non possono accedere ai permessi premio, salvo che collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* ord. pen. e purché sussistano le ulteriori condizioni (esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e simili) previste nel secondo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-*bis*.

La censura riguardava la preclusione alla possibilità di concedere il permesso premio sulla base della normativa previgente ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-*quater*, primo comma, n. 2), c.p. che, prima della entrata in vigore del citato decreto-legge n. 11 del 2009, avessero raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.

La Corte, preso atto che la legge di conversione 23 aprile 2009 n. 38 aveva modificato la disciplina recata dall'art. 3 del decreto-legge, nel senso che i condannati per il delitto di cui all'art. 609-*quater* c.p. non sono più compresi tra quelli assoggettati alla disciplina restrittiva in tema di permessi premio dettata dal comma 1 dell'art. 4-*bis*, essendosi previsto che il beneficio in discorso può essere concesso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 ord. pen., ha ordinato la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

Ad analoga conclusione è pervenuta la Corte con l'**ordinanza n. 166** di pari data resa su una questione sollevata dal Tribunale dei minorenni di Trento in funzione di tribunale di sorveglianza, sempre con riferimento al predetto art. 4-*bis* ord. pen., stavolta nella versione definitiva risultante dalla legge di conversione n. 38 del 2009, in una procedura relativa ad istanza di affidamento in prova al servizio sociale richiesto da minore condannato per i delitti di cui agli artt. 609-*quater* e 609-*octies* c.p.

A fondamento della restituzione, la Corte ha evocato la disposizione, successiva all'ordinanza di remissione, dell'art. 2 legge 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che ha innovato il quadro normativo, imponendo una riconsiderazione della questione sollevata.

Con la **sentenza 28 maggio 2010 n. 189**, la Corte ha invece dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui stabilisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati resisi responsabili di condotte punibili ai sensi dell'art. 385 c.p., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione. In particolare i giudici delle leggi, nel censurare il carattere rigido e automatico della preclusione presupposto dal rimettente, osservano come in realtà sia possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata ricavabile dalla consolidata giurisprudenza della Corte e tesa a escludere la prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati. E in tal senso la sentenza richiama

e condivide l'interpretazione dell'art. 58-*quater* citato fornita dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la condanna per il delitto di evasione non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio (v. in questo senso **sez. 1^a, 6 maggio 2009 n. 22368, Leone, rv. 244130**; **sez. 1^a, 22 ottobre 2009 n. 41956, Bello, rv. 245078**; **sez. 1^a, 10 novembre 2009 n. 44669, Resta, rv. 245682**). In definitiva, dunque, secondo la Corte l'interpretazione letterale del dettato normativo, effettivamente idonea a suscitare dubbi sulla compatibilità della disposizione con il dettato costituzionale, può essere sostituita con una diversa lettura in grado di preservare la possibilità di valutare, caso per caso, con motivazione approfondita e rigorosa, la personalità e le condotte concrete del condannato responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p., la quale consentirebbe di evitare al contempo la lesione di diritti inviolabili della persona, il trattamento uguale di situazioni diverse, la vanificazione della funzione rieducativa della pena e la compromissione degli interessi della famiglia e dei figli minorenni, costituzionalmente protetti.

2.7. Spese di giustizia

a)- Patrocinio a spese dello Stato

Con **sentenza 16 aprile 2010 n. 139** la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-*bis*, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui, stabilendo che il reddito dei soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma (quelli di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 291-*quater* del testo unico di cui al d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.

La Corte, pur dando atto del lodevole intento perseguito dal legislatore – quello di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose prevalentemente riconducibili alla criminalità organizzata, possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale, ai «non abbienti» – ha tuttavia ricordato che la presunzione assoluta del possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, non consentendo la prova del contrario, rende inutili e irrilevanti eventuali indagini del giudice. Sicché, anche a voler ammettere l'estrema difficoltà di accertare in modo oggettivo il reddito proveniente dalle attività delittuose della criminalità organizzata, a causa delle maggiori possibilità, per i partecipi delle relative associazioni, di avvalersi di coperture soggettive e di strumenti di occultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati, non si potrebbe obliterare la circostanza che la disposizione censurata appare irragionevole, per il carattere assoluto della presunzione introdotta.

Da notare che la Corte non ha ritenuto irragionevole che, sulla base della comune esperienza, la legge possa presumere che l'appartenente a un'organizzazione criminale

abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma ha ritenuto irragionevole il carattere assoluto di tale presunzione, che preclude la prova contraria.

Conseguenza di questo rilievo è che l'introduzione, costituzionalmente obbligata, di quest'ultima, non eliminando dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, comporta una inversione dell'onere di documentazione circa la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio, che graverà sul richiedente in modo severo.

Pertanto essa non può consistere in una semplice auto-certificazione dell'interessato, ma deve concretizzarsi nella produzione di documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale del soggetto.

Rispetto a tali elementi di prova, il giudice ha l'obbligo di condurre una valutazione rigorosa e a tal fine può certamente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati nell'art. 96, comma 3, del d.p.r. n. 115 del 2002.

b)- Opposizione al decreto di liquidazione di compensi.

Con **ordinanza 29 aprile 2010 n. 153** la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza di questione già dichiarata non fondata con **sentenza n. 53 del 2005** e manifestamente infondata con **ordinanza n. 30 del 2010** (della quale si è dato atto nella omologa rassegna relativa al primo trimestre dell'anno in corso), sulla base del rilievo che nessun nuovo argomento rispetto a quelli già in precedenza evocati nelle ordinanze di rimessione era stato addotto dai giudici rimettenti.

2.8. Rapporti giurisdizionali con Autorità straniere

a)- Mandato di arresto europeo.

La Corte con **sentenza n. 227 del 24 giugno 2010** ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 18, comma 1, lettera *r*), della legge 22 aprile 2005 n. 69 (disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. In particolare la Corte (decidendo sulle questioni sollevate tra l'altro da **sez. 6^a, 15 luglio 2009 n. 33511 Papierz, rv. 244756** e da **sez. fer., 1^o, settembre 2009 n. 34213, Musca, rv. 244387**) ha ritenuto il contrasto della norma impugnata con gli artt. 11 e 117 Cost. per il tramite dei parametri interposti costituiti dall'art. 4, punto 6, della menzionata decisione quadro (disposizione che fonda il potere degli Stati membri di rifiutare la consegna del residente o del dimorante e sulla quale poggia la disciplina dettata dalla norma impugnata) e dall'art. 18 Trattato UE (già art. 12 Trattato CE) e in relazione alla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità presupposto dalla prima disposizione e sancito dalla seconda.

Il giudice delle leggi ha innanzi tutto ricordato come la Corte di Giustizia dell'Unione europea abbia già fornito la sua interpretazione della norma sul rifiuto di consegna e sulle nozioni di residenza e dimora, affermando che i soggetti esclusi dal beneficio del rifiuto

della consegna ai fini dell'esecuzione della pena sono legittimati a far valere la lesione derivante dal contrasto di norme nazionali con le norme della decisione quadro (sentenze 6 ottobre 2009, C-123/08, Wolzenburg e 17 luglio 2008, C-66/08, Kozłowski). In secondo luogo ha riconosciuto che effettivamente il contrasto tra la normativa di recepimento (che limita alla posizione del cittadino il potere di rifiuto del MAE *in executivis*) e la decisione quadro, insanabile in via interpretativa, non poteva trovare rimedio nella disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice comune, trattandosi di norma dell'Unione europea priva di efficacia diretta, ma doveva essere sottoposto alla verifica di costituzionalità.

Con riguardo al merito della questione la Corte ha evidenziato che il principio di non discriminazione non è assoluto, essendo al legislatore nazionale sia consentito di prevedere una limitazione alla parità di trattamento tra il proprio cittadino e il cittadino di altro Stato membro, a condizione che sia proporzionata e adeguata, come, ad esempio, in una fattispecie quale quella di cui si tratta, la previsione di un ragionevole limite temporale al requisito della residenza del cittadino di uno Stato membro diverso da quello di esecuzione (nello stesso senso v. Corte di giustizia UE, sentenza Wolzenburg *cit.*). Ma in tal senso la norma impugnata è per il giudice delle leggi inutilmente discriminatoria, alla luce soprattutto della *ratio* della disposizione sopranazionale che legittima il rifiuto di consegna, individuata nell'esigenza di favorire la risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione. Infatti per la Corte il criterio per individuare il contesto in cui tale esigenza può essere soddisfatta non è tanto quello della cittadinanza, quanto piuttosto quelli della residenza e della dimora abituale del condannato nel territorio di uno Stato membro, criteri che il legislatore può ragionevolmente modulare, ma non pretermettere. E in tale ottica la Corte conclusivamente ricorda come la giurisprudenza comunitaria identifichi la nozione di "residenza" con una residenza effettiva nello Stato dell'esecuzione e la nozione di "dimora" con un soggiorno stabile di una certa durata in quello Stato, che consenta di acquisire con tale Stato legami d'intensità pari «a quelli che si instaurano in caso di residenza».

Redattori: Luca Pistorelli e Gioacchino Romeo

Il vice direttore
(Domenico Carcano)